

Limiti di spesa. Il rapporto fra stipendi e uscite correnti

Il «40%» cerca confini certi

Stefano Pozzoli

Il tema del calcolo dell'incidenza delle spese del personale, esteso alle società controllate, si dovrebbe presto arricchire, su istanza della Sezione regionale di controllo per la Toscana, di un parere della Corte dei conti a livello centrale. Nel frattempo, però, sono molti dubbi (e delle ipotesi di soluzione) che sorgono dalla sua applicazione.

La questione è delicata, dal momento che molti Comuni si trovano sul filo del 40% e quindi l'applicazione di un'opzione piuttosto che un'altra determina la possibilità o meno di assumere e di rinnovare quei contratti a tempo determinato che spesso sono necessari per il mantenimento di adeguati livelli di servizio.

Un punto su cui è necessario fugare ogni dubbio è se la norma vada interpretata in senso estensivo, e quindi se si applichi a qualsiasi tipo di ente controllato, o soltanto alle società di capitale. Il tenore della norma, in ve-

rità, è inequivoco, visto che parla esclusivamente di società. Infatti, quando il legislatore ha inteso riferirsi ad altre forme giuridiche, si è sempre peritato di farlo, come nel caso della norma che sanziona gli amministratori delle società in perdita (articolo 1, comma 734 della legge 296/2006).

Fondazioni, aziende speciali e tutto ciò che non rientra nel novero delle società di capitali è da ritenersi escluso dal computo, per quanto questa limitazione possa essere discutibile. Un caso eclatante, ad esempio, riguarda il Comune di Napoli che, nonostante l'articolo 113, comma 1, del Tuel, ha trasformato la sua società dell'acqua in azienda speciale, ed escluderà così dal computo il settore idrico. Sgombriamo, ancora, il campo da un'altra questione: è chiaro che nell'indicatore, aggiungendo le società, occorre incrementare sia il nominatore sia il denominatore: in caso contrario potremmo arrivare all'assurdo di "incidenze" di oltre il

100%, perché molte società, anche in house, vivono ormai di tariffa propria.

Una terza perplessità nasce sempre dalla provenienza delle risorse utilizzate. Se tutte le entrate provengono dall'ente locale, per evitare una duplicazione di spese al denominatore è opportuno escludere l'importo erogato dall'ente. In alternativa si potrebbe, per semplicità, limitarsi a sommare la sola spesa del personale della società strumentale, ma questo porta a un pur lieve vantaggio nel computo dell'incidenza del personale. Infatti, se l'ente impegna 121 (ovvero 100 + Iva), seguendo la prima procedura si esclude dal denominatore 121, con la seconda solo 100.

La prima strada permette anche di tenere implicitamente conto delle eventuali ulteriori entrate che ha la società e che possono essere originate dal fatto che sia partecipata da più enti locali, che ne fruiscono in misura diversa dalla quota posseduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

